

Ris. mun. n° 2150 del 10.09.2018
14.09.2018

Ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di naturalizzazione

Il Municipio di Castel San Pietro

Richiamati

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- l'art. 20 della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit);
- gli art. 12 e 20 del Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (RLCCit);
- l'art. 112 del Regolamento comunale (RC)

decreta

le seguenti disposizioni intese a disciplinare il prelievo delle tasse relative alle procedure di naturalizzazione e nello specifico alla concessione dell'attinenza comunale.

1. Campo di applicazione

La presente ordinanza si applica a tutte le domande di concessione della cittadinanza che seguono la procedura ordinaria o agevolata.

2. Ammontare delle tasse

Per i diversi tipi di procedura, il Municipio percepisce le seguenti tasse:

- Procedura di naturalizzazione ordinaria	fr.	1'000.00
+ per ogni figlio minorenni straniero compreso nell'istanza di naturalizzazione ordinaria di un genitore	fr.	100.00
- Procedura di naturalizzazione agevolata	fr.	400.00
- Procedura di naturalizzazione agevolata per confederati	fr.	200.00

3. Riscossione

Le tasse di cui al punto 2 sono riscosse indipendentemente dall'esito della procedura e devono essere pagate prima della presentazione del messaggio municipale al Consiglio comunale.

4. Ammontare delle tasse in caso di ritiro della domanda

In caso di ritiro della domanda vengono prelevate le seguenti tasse amministrative:

Procedura di naturalizzazione agevolata

- Ritiro della domanda prima del preavviso municipale fr. 150.00

Procedura di naturalizzazione ordinaria

- Ritiro della domanda prima del preavviso municipale fr. 400.00
- Ritiro della domanda dopo il preavviso municipale fr. 800.00
- Ritiro della domanda prima o dopo la decisione del Consiglio comunale fr. 900.00

5. Entrata in vigore e disposizioni abrogative


La presente Ordinanza entra in vigore al 1° luglio 2018 e annulla e sostituisce la precedente ordinanza del 21 marzo 2016.

6. Pubblicazione

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, dal 14 settembre 2018 al 15 ottobre 2018.

7. Ricorso

Contro le disposizioni di questa ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione (art. 192 cpv 2 LOC).

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:  A. Ponti
Il Segretario:  L. Fontana

